

COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 07-03-2013

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilatredecim il giorno sette del mese di marzo alle ore 21:30, presso il Teatro Comunale L. Marengo sito in via Roma 14, a causa della indisponibilità della sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BARBONI FABIO	P	PUPILLI ELISA	A
BARONI MARIO	P	COLA LUCA	P
CAPITANI FABIO	P	Torquati Carla	P
REVERSI ARIANNA	P	FEDELI LUCIA	P
ANTONINI GIONATA	P	CARNEVALI BARBARA	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BARBONI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GALASSI GABRIELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ANTONINI GIONATA

COLA LUCA

CARNEVALI BARBARA

IL SINDACO

Illustra l'argomento evidenziando le ragioni che hanno condotto alla proposta di adozione del presente regolamento e precisamente la necessità di disciplinare la raccolta dei rifiuti evitando che gli stessi siano riversati in modo incontrollato nei cassonetti. Evidenzia, altresì, l'opportunità di iniziare il servizio per zone, in modo da consentire non solo una applicazione progressiva, ma anche l'individuazione di eventuali problematiche specifiche che possono interessare le diverse zone del territorio comunale.

Il Sindaco passa poi all'esame di alcuni singoli articoli del Regolamento in oggetto e precisamente degli articoli relativi alle definizioni, alle disposizioni generali, alle competenze del Comune nonché all'articolo contenente il sistema sanzionatorio.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di un "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.1995;

Considerato che il citato regolamento non è più corrispondente alle mutate esigenze della cittadinanza e non è più conforme alle intervenute normative a livello nazionale (D. Lgs. 152/2006) ed europeo (reg. CEE 1774/2002) in materia ambientale, di tutela del territorio e dell'igiene;

Rilevato inoltre che:

- nonostante sul territorio siano dislocati gli appositi contenitori per la raccolta differenziata, la maggior parte degli utenti non ne fa uso con gravi ripercussioni sul servizio e sui costi di raccolta, trasporto e smaltimento;
- essendo Muccia, per posizione geografica, un comune di passaggio, è stato riscontrato più volte che i nostri contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani vengono utilizzati anche da cittadini non residenti, i quali conferiscono una notevole quantità di rifiuti, dei quali, tra l'altro, non se ne conosce la natura e che vanno ad aumentare le quantità da smaltire con aggravio di costi per il Comune;

Ritenuto necessario eliminare tutte queste criticità ed inconvenienti regolamentando più compiutamente il servizio in parola con norme più chiare possibili al fine di garantirne gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e coinvolgendo nel contempo il cittadino-utente nella gestione, sia nell'osservare le norme ed i regolamenti ma, e soprattutto, nell'impegno a ridurre la produzione dei rifiuti, promuoverne il riciclo, prevenire rischi di inquinamento ambientale e danni al paesaggio;

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione attuare una nuova organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, quale attività di interesse pubblico, nel rispetto della normativa vigente e che tenga conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria pur contenendo i costi del servizio a carico della collettività;

Dato atto che ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve con appositi regolamenti stabilire:

- a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno approvare un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne disciplini il sistema di raccolta, trasporto e smaltimento ed individui le sanzioni applicabili nel rispetto dei principi sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 152/06;

Vista la legge 24/11/1981, n. 689 inerente "Modifiche al sistema penale";

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i riportati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto ed esaminato lo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani predisposto dall'ufficio competente che si compone di n. 54 articoli;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato;

Consiglieri presenti e votanti n. 9,

Voti favorevoli n. 9,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani composto di n. 54 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- 3) di dare altresì atto che con il presente provvedimento sono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia con lo stesso contrastanti.

Comune di MUCCIA
Provincia di MACERATA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. __ DEL _____

CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 PREMESSA
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 PRINCIPI CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 4 DEFINIZIONI
- ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 7 ESCLUSIONI
- ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE

CAPITOLO 2 – GESTIONE RIFIUTI URBANI

- ART. 9 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
- ART. 10 MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 11 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 12 FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE
- ART. 13 RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE
- ART. 14 RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
- ART. 15 ECOCENTRO COMUNALE
- ART. 16 FRAZIONE ORGANICA
- ART. 17 FRAZIONE VERDE
- ART. 18 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 19 MISTO SECCO NON RICICLABILE
- ART. 20 CARTA E CARTONE
- ART. 21 VETRO E LATTINE
- ART. 22 IMBALLAGGI IN PLASTICA
- ART. 23 PILE E BATTERIE
- ART. 24 FARMACI E MEDICINALI
- ART. 25 RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 26 FINALITA' MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
- ART. 27 OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI ALIMENTI
- ART. 28 LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
- ART. 29 PNEUMATICI – COMPONENTI ELETTRICI – CARTUCCE ESAURITE DI TONER
- ART. 30 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
- ART. 31 MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
- ART. 31 STANZIAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

CAPITOLO 4 – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

- ART. 32 DEFINIZIONE
- ART. 33 ORGANIZZAZIONE
- ART. 34 SPAZZAMENTO STRADALE
- ART. 35 LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI
- ART. 36 DISERBO STRADALE
- ART. 37 CESTINI STRADALI
- ART. 38 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
- ART. 39 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI
- ART. 40 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
- ART. 41 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 42 DEIEZIONI CANINE
- ART. 43 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
- ART. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 45 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

CAPITOLO 5 - OBBLIGHI E DIVIETI

- ART. 46 DIVIETI
- ART. 47 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 48 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 49 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 50 CONTROLLI
- ART. 51 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 52 SANZIONI
- ART. 53 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME
- ART. 54 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Capitolo 1 – DEFINIZIONI COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Definisce inoltre i soggetti che possono afferire i rifiuti, nelle varie forme e secondo le modalità regolamentate, negli spazi e nei contenitori predisposti a tale scopo, al fine di evitare abusi o usi impropri, definendo altresì le forme sanzionatorie ed i possibili provvedimenti repressivi che il comune può adottare per incanalare la raccolta su binari di correttezza, efficienza economicità e rispetto delle norme vigenti.
2. La Giunta Comunale definisce con proprio atto la modalità di raccolta differenziata (differenziata domiciliare o differenziata stradale) nonché l'individuazione delle piazzole di raccolta e le eventuali modalità di controllo sui e nei contenitori e quant'altro necessario ai sensi del presente regolamento al fine di garantire al meglio, e più facilmente per l'utente, il raggiungimento degli obiettivi del servizio
3. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo

trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

- le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e s.m.i.;
- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

3. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

ART. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.

Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

2. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- ridurre la produzione dei rifiuti;
- promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

3. L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si definiscono:

- **CITTADINO/UTENTE:** tutti coloro che hanno diritto di utilizzare il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in ragione della loro residenza nel comune di Muccia nonché coloro che a qualunque titolo e secondo norma sono soggetti all'imposta sullo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani da versare al comune di Muccia;

- **PRODUTTORE DI RIFIUTI:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **RIFIUTO:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **RIFIUTO PERICOLOSO:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- **RIFIUTI DOMESTICI :** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **RIFIUTI ASSIMILATI:** i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione
- **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI:** pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili) batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%;
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO :** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- **CARTA:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, contenitori poli accoppiati, ecc.);
- **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI P8/7/99;
- **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- **RIFIUTI INGOMBRANTI:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.c. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- **RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.):** i rifiuti di cui all'art. 227, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 quali ad esempio frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, monitor TV, piccoli elettrodomestici, neon e lampade fluorescenti;
- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto

di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **SPAZZATURA STRADALE:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
- **MERCATALI:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- **RIFIUTI CIMITERIALI:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **RACCOLTA DOMICILIARE:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono ***rifiuti urbani***:

a) i *rifiuti domestici*, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente divisi in;

- **Frazione organica**: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
- **Frazione verde**: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- **Frazioni recuperabili**: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- **Rifiuto indifferenziato non recuperabile**: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- **Rifiuti particolari**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi e contrassegnati con "." nell'elenco dei Codice Europeo dei Rifiuti (CER);
- **Ingombranti**: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)**

b) i *rifiuti non pericolosi (assimilati)* provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i *rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*;

d) i *rifiuti* di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i *rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i *rifiuti provenienti* da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono *rifiuti speciali*:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003.

4. Sono *rifiuti pericolosi* quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell' art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e del recupero/smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai soli **rifiuti speciali non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici.

Sono qualitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti di cui al punto 1.1.1., lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,

- come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scatti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti,
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Con le seguenti limitazioni:

- ad esclusione dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi sono assimilati fino al limite massimo di Kg. 5 x mq. all'anno; pertanto la privativa comunale opera fino al limite predetto. Le attività rientranti nel limite suddetto dovranno produrre dichiarazione auto certificata relativamente al quantitativo dei rifiuti prodotti. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, adeguati controlli per verificare che le attività in oggetto non conferiscano al servizio pubblico, quantitativi di rifiuti superiori ai limiti su indicati;
- è vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ed è pertanto fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta

differenziata secondo le modalità stabilite dal gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell'effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.

3. Nei casi in cui gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti per i rifiuti ordinari, le avvertenze ed i divieti da osservare sono di seguito specificati:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;

I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità sopra enunciato.

Procedendo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi gli stessi restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

ART. 7 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune competono le seguenti attività con diritto di privativa, alle quali può provvedere direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorzio tra Comuni o concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste, o associazioni di volontariato senza fini di lucro o cooperative sociali, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale ditta Appaltatrice:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi **compreso il controllo** del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata e della nettezza e igiene urbana;
- la determinazione delle più idonee caratteristiche, **comprese quelle di chiusura**, dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta, e stabilire le capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani non raccolti con eventuale modalità domiciliare;
- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare e sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi;
- l'emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- l'adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;

- l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471;
- l'adozione di atti sanzionatori a contenuto pecuniario nei confronti dei trasgressori le norme relative alla raccolta differenziata, ed al corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

Capitolo 2 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI

ART. 9 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari. Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

ART. 10 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchi con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate.

Possono quindi essere previste:

- **raccolta differenziata stradale** mediante contenitori (campane o altro) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso;
- **raccolta differenziata domiciliare**. Essa è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente dove egli deposita il materiale contenuto in appositi contenitori domestici. Questi contenitori devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
- **raccolta differenziata presso l'Ecocentro comunale** dove è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale

2. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite con il gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente. Il gestore servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori e nei punti ove il servizio viene svolto con modalità domiciliare, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

ART. 11 – TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

Capitolo 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 12 - FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

2. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

3. La raccolta differenziata può essere effettuata mediante contenitori rigidi dislocati sul suolo pubblico e/o mediante sistema domiciliare di "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (con cassonetti e/o sacchi) e a seconda dell'organizzazione adottata con successivo atto dalla Giunta Comunale.

4. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza. Il lavaggio e igienizzazione possono anche essere effettuati direttamente dai cittadini a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici.

Saranno rese pubbliche all'utenza le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta, nonché le diverse modalità di svolgimento dei servizi.

5. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada.

6. In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

7. Laddove possibile sono da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate etc).

8. La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

9. Le postazioni stradali dei contenitori per la raccolta dei rifiuti possono essere soggette anche a videocontrollo nel rispetto delle norme che regolano tale possibilità.

10. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

Frazione indifferenziata	MARRONE
Carta e Cartone	BIANCO
Vetro e lattine	VERDE
Imballaggi in Plastica	BLU

11. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

Frazione indifferenziata	tre volte alla settimana a giorni alterni
Carta e cartone:	una volta ogni quindici giorni con modalità stradale; (una volta la settimana con modalità domiciliare);
Vetro e lattine:	una volta ogni quindici giorni con modalità stradale; (una volta la settimana con modalità domiciliare)
Imballaggi in plastica:	una volte alla settimana con modalità stradale

12. Le frequenze minime del lavaggio dei contenitori della raccolta differenziata sono così stabilite:

Frazione organica o indifferenziata: contenitori da Lt. 120 e Lt. 240 una volta ogni trimestre;
Misto secco non riciclabile: contenitori da Lt. 120 – Lt. 240 — Lt. 360 — Lt. 660 una volta l'anno

13. I cassonetti della frazione organica o indifferenziata devono essere trattati mediante sanificazione e deodorazione con le seguenti frequenze minime:

marzo, aprile, maggio ottobre	1 trattamenti/mese
giugno, luglio, agosto, settembre	2 trattamenti/mese

ART. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

1. I contenitori per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.

3. Sui contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.

4. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

5. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, **i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.**

ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

1. I cassonetti devono essere collocati all'interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura del proprietario da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.

2. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
3. Nell'impossibilità di gestire il servizio su strada, causa l'elevato numero di cassonetti, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di creare isole ecologiche anche con accesso controllato.
4. Nel caso di numerose utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, l'Amministrazione comunale, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi.
5. E' obbligo del costruttore di nuovi edifici individuare le aree interne private, per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.
6. I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore del servizio in volumetrie idonee alle necessità. Le volumetrie e i relativi passaggi di svuotamento potranno essere variati al fine di migliorare il servizio, e l'efficienza del sistema.
7. I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato, non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti sono effettuati direttamente dai cittadini-utenti a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.
8. L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.
9. Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli assegnati.
10. Nel caso di furto il gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
11. Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione, i contenitori saranno ritirati dal gestore del servizio.
12. Tutti i contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 15 - ECOCENTRO COMUNALE

1. Nel territorio comunale potranno essere individuati uno o più ecocentri, ossia centri di raccolta o area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad orari prestabiliti dove i soggetti ammessi possono conferire varie tipologie di rifiuti solidi urbani ed i quali sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Ogni Eco centro deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei e i materiali conferibili sono:
 - quelli riutilizzabili,
 - quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,

- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
3. Il conferimento presso l'Eco centro comunale potrà essere effettuato solo dai titolari di utenze domestiche.
 4. La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative che a titolo semplificativo e non esaustivo sono:
armadi, attrezzi ingombranti, biciclette, caldaie, damigiane, carriole, elettrodomestici, frigoriferi, gabbie, grandi imballaggi, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lastre in vetro resina o plastica, macchine da cucire, materassi, mobilio in genere, pneumatici, porte e finestre, ramaglie, potature e sfalci d'erba, tessuti, etc.
 5. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dell'Eco centro sono stabiliti con atto della Giunta Comunale all'atto della sua individuazione e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
 6. Il centro deve essere recintato e presidiato da personale in servizio.
 7. Il personale in servizio ha l'obbligo di accogliere con cortesia i cittadini richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza e compilare l'apposito modulo giornaliero di conferimento, di collaborare con gli utenti che conferiscono i vari materiali, di controllare ed indirizzarne il corretto conferimento.
 8. Nell'Eco centro è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
 9. Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del gestore del centro o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale.
 10. E' cura del Comune, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri.

ART. 16 - FRAZIONE ORGANICA

1. La Giunta Comunale con proprio atto può stabilire l'istituzione del servizio di raccolta separata della *frazione organica*.
2. Il servizio dovrà essere svolto secondo la modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.
3. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
4. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) deve essere diretto alla separazione del materiale putrescibile dal resto. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti e/o biodegradabili, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo. Il sacchetto deve essere depositato negli appositi cassonetti, chiuso per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.
5. Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati:
bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi,

gusci d'uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi), foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta, verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (privi di confezione).

6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.

7. Le utenze di seguito elencate sono dotate di un servizio di raccolta specifico:

- Negozi di frutta e verdura;
- Pescherie;
- Supermercati con all'interno banchi alimentari;
- Mense — self service - tavole calde;
- Ristoranti — trattorie — pizzerie — osterie — ecc.;
- Bar—caffetterie;
- Discoteche night- club;
- Mense scolastiche;
- Mense aziendali;
- Case di cura e di riposo;
- Ospedali;
- Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno/i di mercato).

8. I cassonetti devono essere collocati all'interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.

9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.

10. Le frequenze minime del lavaggio dei contenitori della frazione organica sono così stabilite:

- contenitori da Lt. 120 e Lt.240 una volta ogni trimestre;

11. I cassonetti della frazione organica devono essere trattati mediante sanificazione/deodorazione con le seguenti frequenze minime:

marzo, aprile, maggio	2 trattamenti/mese
giugno, luglio, agosto, settembre	2 trattamenti/mese
ottobre	2 trattamenti/mese

12. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti.

ART. 17 - FRAZIONE VERDE

1. La frazione recuperabile è costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

2. La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso l'Eco centro comunale o con modalità domiciliare per le utenze assegnatarie di apposito cassonetto o su prenotazione per grandi quantità e/o con le modalità stabilite nel contratto di servizio.

3. E' da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti. E'

vietato il conferimento della frazione verde in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

4. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti. Il servizio potrà essere oneroso per l'utente.

ART. 18 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La pratica del compostaggio è possibile solo all'utenza che ha la disponibilità di un'area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni e comunque ad una distanza minima di 5 metri.
5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

ART. 19 - MISTO SECCO NON RICICLABILE

1. La Giunta Comunale con proprio atto può stabilire l'istituzione della raccolta separata *misto secco non riciclabile* in forma separata.
2. Il servizio dovrà essere svolto secondo la modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con frequenza minima di svuotamento settimanale.
2. La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo deve conferirli nei contenitori dedicati in sacco ben chiuso, in modo tale da impedite la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati per la raccolta.
4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti residuali urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria);
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di

raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I cassonetti devono essere collocati all'interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
8. Le frequenze minime del lavaggio dei contenitori da Lt. 120 - 240 — 360 — 660 del misto secco è stabilita una volta l'anno e devono essere trattati mediante sanificazione/deodorazione con una frequenza minima di una volta al mese per il periodo da marzo a ottobre.
9. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

ART. 20 - CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità di raccolta differenziata stradale con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.
2. L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.
4. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta piegati opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso da riporre a fianco dei cassonetti per la carta.
5. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.
6. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
7. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
8. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

ART. 21 - VETRO E LATTINE

1. Il servizio di raccolta della frazione vetro e lattine è svolto con la modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento quindicinale;
2. E' possibile conferire, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe), lattine per le bevande e per l'olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni

domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.

3. Bottiglie, lattine ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio schiacciando le lattine. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore. Boccioni e piccole damigiane non impagliate non devono essere abbandonati vicino ai cassonetti, ma inseriti nelle campane. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro o metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Eco centro o prenotarne il ritiro.

4. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.

5. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

ART. 22 - IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Il servizio di raccolta della frazione plastica è svolto con la modalità della raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento bisettimanale;

E' possibile conferire nei contenitori i seguenti imballaggi plastici:

- di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).
- di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

2. I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.

3. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all'Eco centro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).

ART. 23 - PILE E BATTERIE

1. Tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone

- pile stilo rettangolari
 - batterie per attrezzature elettroniche
 - batterie per automobili
2. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso l'Eco centro.
 3. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.
 4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.
 5. Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell'art 4 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
 6. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.

ART. 24 - FARMACI E MEDICINALI

1. Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.
2. La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati all'interno delle farmacie cittadine.
3. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colatici e liquidi.
5. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale di essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali.

ART. 25 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Sono definiti rifiuti ingombranti i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata, esclusivamente per le utenze domestiche, con il ritiro del materiale a domicilio previa prenotazione del servizio al gestore del servizio. L'utente deve conferire i rifiuti, per un massimo di tre pezzi a chiamata, su suolo pubblico adiacente al proprio numero civico e nel giorno concordato o al massimo nel giorno

antecedente, in modo ordinato e occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

3. In alternativa gli utenti potranno portarli presso l'Ecocentro.

4. L'azienda gestore del servizio di raccolta garantirà il trattamento in sicurezza presso aree attrezzate o centri autorizzati di trasferimento/lavorazione.

ART. 26 - MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

1. Sono considerati *rifiuti inerti*:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
- le rocce e i materiali litoidi.

2. Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini — all'Eco centro comunale utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.

3. La quantità massima conferibile presso la stazione di conferimento comunale è pari a 3 mc all'anno e non più di 0,5 mc per consegna che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l'area ecologica mediante apposita modulistica.

4. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dall'azienda edile presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

5. Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento all'Eco centro comunale, anche per quantità minime.

6. E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

ART. 27 - OLII GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI ALIMENTI

1. Gli olii vegetali esausti (residui della cottura degli alimenti) devono essere conferiti negli appositi contenitori specifici di raccolta organizzati dall'Amministrazione comunale evitando con cura sversamenti ed imbrattamenti nonché l'abbandono dei bottiglie, fustini e quant'altro usato alla bisogna..

ART. 28 - LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

1. La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l'Ecocentro comunale attrezzato per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

ART. 29 - PNEUMATICI - OLII MINERALI - ACCUMULATORI - COMPONENTI ELETTRONICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E

STAMPANTI

1. La raccolta di tali materiali esclusivamente conferibili da utenti privati, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l'Ecocentro comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
2. I rifiuti (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", etc) devono essere stoccati separatamente presso l'Ecocentro comunale— esclusivamente da privati cittadini - in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente

ART. 30 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria e in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 31 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
3. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della struttura competente comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Capitolo 4 – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 32 – DEFINIZIONE

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
 - spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
 - lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio dei lavatoi pubblici;

- diserbo stradale;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula dei contratti di servizio:

- definisce le modalità di espletamento dei servizi individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade, le piazze e i giardini (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

ART. 34 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico (da muro a muro o da recinzione a recinzione) in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'ente gestore del servizio.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (apposita segnaletica orizzontale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

6. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

ART. 35 - LAVAGGIO STRADE. SOTTOPASSI

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 36 - DISERBO STRADALE

1. Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

2. L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l'uomo e per l'ambiente.

3. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio.

ART. 37 - CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta — rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

2. E' vietato:

- introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti;
- eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune, di norma deve avvenire contestualmente allo spazzamento della strada.

ART. 38 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.

ART. 39 - PULIZIA AREE MERCATALI. FIERE E MANIFESTAZIONI

A) Aree Mercatali:

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dagli ambulanti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
3. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
 - frazione organica separatamente in appositi sacchi o nei contenitori dedicati;
 - altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
5. Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.
6. Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
7. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

B) Manifestazioni:

1. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
2. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di tenere pulita l'area e di

conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti. Il gestore del servizio garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.

3. Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.

C) Aree occupate da esercizi pubblici:

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. 5. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 40 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

1. scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
2. scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
3. scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
4. accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
5. sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

1. Scarico abusivo su strade pubbliche:

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

2. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

2. Scarico abusivo o accumulo su aree private:

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non,

devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

3. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D.Lgs. 152/2006.

4. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

5. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

6. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

3. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:

1. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

2. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

3. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.V.3 o dell'A.R.P.A.M. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

4. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi:

1. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.V.3, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

5. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:

1. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.

ART. 41 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o

infrastrutturali.

ART. 42 - DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.
2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.
3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPAM o altri organi all'uopo competenti.

ART. 43 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'AV3 territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

ART. 44 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

ART. 45 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)

- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
6. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
 - altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
9. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

Capitolo 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 46 - DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciate cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
2. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal gestore del servizio.
3. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
4. Sono vietati:
- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari

- stabiliti dal gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non aventi diritto a norma del presente regolamento.

ART. 47 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
9. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolo 6 – NORME FINALI

ART. 49 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogate e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART.50 - CONTROLLI

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché della Protezione Civile.

4. Il comune di Muccia, al fine di controllare il deposito abusivo e lo smaltimento dei rifiuti e vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia, può istituire un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la collocazione di telecamere, con modalità e funzionamento da definire con apposito regolamento.

ART. 51 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART.52 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".*

4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

6. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

8. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

9. Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.

TIPO DI VIOLAZIONE

violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	Informativa A.G.
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini; -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	25-200
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	25-150
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini	25-150

stradali	
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione	80-480
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani non utilizzando gli appositi sacchi e/o contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti chiusi	50-300
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata domiciliare internalizzata	50-300
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	80-480
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	80-480
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione.	80-480
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario	80-480
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	80-480
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta consortile o l'area ecologica comunale	50-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scatti vegetali, fatta esclusione per le	50-300

eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole	
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	25-150
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	80-480
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	50-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali e pubblici -esercizi stagionali svolti all'aperto -manifestazioni -spettacoli itineranti -soste temporanee -carico e scarico merci -cantieri	50-450
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	80-480
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	25-150
Inosservanza di altre disposizioni contenute nel presente regolamento	25-500

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 53 – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentite attraverso deliberazione del consiglio comunale.

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale che contestualmente istituisce il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, viene pubblicato sull'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Con proprio atto la Giunta Comunale può prevedere che l'applicazione del regolamento avvenga in forma progressiva.
3. Per consentire un coinvolgimento convinto della popolazione possono essere adottate

adeguate forme di informazione organizzate dall'Amministrazione Comunale con il supporto anche delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso contrastanti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BARBONI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GALASSI GABRIELLA MARIA

Visto il 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, esprime **parere favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta del presente atto.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **LOGRIPPO SANDRO**

Visto il 5° comma dell'art.153 del T.U. 267/2000 attesta la **copertura finanziaria** della proposta del presente atto;

Data: 01-03-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **DOLCIOTTI ANNA MARIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 .
Lì, 11-03-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GALASSI GABRIELLA MARIA

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GALASSI GABRIELLA MARIA